



COMUNE DI FIDENZA

il Sindaco

ORDINANZA N. 16 DEL 15 APRILE 2021

Oggetto: Ordinanza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 e in vigore dal 12 luglio 2013) “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c) e del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.

Preso atto che:

il Comune di Fidenza è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013, gli impianti termici *“possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;

l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 dispone che *“in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”*;

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto e di quanto disposto a livello nazionale in merito alle misure restrittive per il contenimento delle attività al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio da Covid-19, confermate da ultimo con il DL 1 aprile n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1 aprile 2021.

Tenuto conto altresì delle attuali condizioni climatiche esterne e delle previsioni meteo per i prossimi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia e in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013

AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, la riaccensione facoltativa degli impianti tecnici di riscaldamento dal 16 aprile 2021 e fino al 3 maggio 2021, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli altri edifici.

Il sindaco

Andrea Massari

(sottoscritto digitalmente)